

	<b>C O N T R A T T O</b>	
	<b>per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura finalizzati</b>	
	<b>alla progettazione definitiva, al coordinamento della sicurezza in fase di</b>	
	<b>progettazione ed esecuzione ed alla direzione dei lavori con riserva di</b>	
	<b>affidamento dell'incarico del direttore dei lavori, dell'intervento</b>	
	<b>denominato "Ricostruzione del Comando Stazione dei Carabinieri di</b>	
	<b>Amatrice (RI)" di importanza essenziale ai fini della ricostruzione ai</b>	
	<b>sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell'articolo 14 del D.L.</b>	
	<b>189/2016. CIG: 8920793743 CUP: G73I18000160001</b>	
	<i>[Nel caso di contratto stipulato sotto forma di scrittura privata in modalità</i>	
	<i>elettronica]</i>	
	<b>TRA</b>	
	<i>[Nel caso di contratto stipulato in forma pubblica amministrativa.</i>	
	L'anno ____ (____), il giorno ____ (____) del mese di _____,	
	in Roma Via Piacenza n. 2, presso la sede della Direzione Regionale Lazio	
	dell'Agenzia del Demanio, avanti a me, _____, Ufficiale Rogante	
	delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa presso l'Ufficio	
	medesimo, giusta Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio	
	n. ____ prot. n. 20 __/____ del __/__/20__, si sono costituiti:]	
	- Il Dott. Giuseppe Pisciotta, nato a Palermo (PA) il 19/11/1961,	
	Direttore della Direzione Regionale Lazio, domiciliato per la carica presso	
	la sede della predetta Direzione in via Piacenza n. 3, 00184 Roma (RM),	

	con indirizzo di posta elettronica certificata	
	dre_Lazio@pce.agenziademanio.it, il quale interviene al presente atto non	
	in proprio, ma in nome e per conto dell'Agenzia del Demanio, codice	
	fiscale 06340981007, in virtù dei poteri stabiliti dal Regolamento di	
	Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio del 13/12/2016 e	
	dal successivo Regolamento deliberato dal Comitato di Gestione in data	
	16/07/2019, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il	
	27/08/2019, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in	
	data 30/08/2019, nonché ai sensi dell'articolo 4 della Determinazione del	
	Direttore n. 85 del 30/01/2019 e come da Comunicazione Organizzativa n.	
	17 del 01/08/2018 (di seguito anche "Stazione Appaltante" o "Agenzia");	
	E	
	- _____, nato a _____ il _____, residente a _____, C.F.:	
	_____ , il quale interviene, nella sua qualità di amministratore	
	unico e legale rappresentante della soc. _____ non in proprio ma per la	
	società predetta (con sede legale ____; p.e.c. _____; codice fiscale, partita	
	I.V.A. ed iscrizione al registro delle imprese di _____, iscrizione al	
	R.E.A. _____), di seguito anche semplicemente "aggiudicatario" o	
	"appaltatore" e, insieme all'Agenzia del Demanio, "le parti".]	
	Premesso che:	
	- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato	
	dichiarato <i>"lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi</i>	
	<i>sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni</i>	
	<i>Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"</i> e che, con successivi provvedimenti,	
	sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, in particolare, con	

	Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 14 agosto 2020,	
	n. 104, convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126;	
	- con D.P.R. 9 settembre 2016, nonché, da ultimo, con D.P.C.M. 14	
	febbraio 2020, adottato ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 109 del 2018,	
	convertito, con modificazioni, dalla L. n. 130 del 2018, successivamente	
	prorogato con D.P.C.M. 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti	
	in data 28 gennaio 2021, al n. 201, è stato nominato, ai sensi dell'art. 11	
	della L. n. 400 del 1988, il Commissario Straordinario del Governo per la	
	ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed	
	Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto	
	2016, ricompresi nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 17 ottobre	
	2016, n. 189 ( di seguito, "Commissario Straordinario");	
	- con Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni	
	in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii, sono stati disposti	
	<i>"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24</i>	
	<i>agosto 2016"</i> e l'Agenzia del Demanio è stata individuata quale soggetto	
	attuatore per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la	
	ricostruzione delle opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 15. comma 1,	
	lettera d) del decreto stesso (di seguito, D.L. n. 189/2016);	
	- in data 20 dicembre 2017 è stato sottoscritto un Protocollo di intesa tra il	
	Commissario Straordinario, il Direttore dell'Agenzia del Demanio e il	
	Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri finalizzato alla	
	ricostruzione e al recupero delle sedi dei reparti dei Carabinieri rese	
	inagibili a seguito del Sisma nel Centro Italia del 2016, (di seguito,	
	"Protocollo");	

- con Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., è stato approvato il	
“secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal	
24 agosto 2016” che ha individuato altresì gli interventi che rivestono	
importanza essenziale ai fini della ricostruzione, ai sensi e per gli effetti	
dell’art. 14, comma 3-bis del D.L. 189/2016(di seguito, O.C.S.R. 56/2018);	
l’intervento in oggetto, ricompreso nel Protocollo predetto, risulta inserito	
nell’elenco unico di cui all’Allegato 1 dell’O.C.S.R. n. 109 del 23 dicembre	
2020, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei	
piani e programmi approvati con le ordinanze commissariali n. 27/2017,	
33/2017, 37/2017, 56/2018, 64/2018 e 86/2020 e ss.mm.ii.;	
- lo Stato è proprietario dell’area iscritta al Catasto Terreni del Comune di	
Amatrice (RI) al Foglio 59 - Particella 715;	
- è necessario acquisire il progetto dei lavori di realizzazione del predetto	
intervento di “Ricostruzione del Comando Stazione dei Carabinieri di	
Amatrice (RI)”, da trasmettere all’USR-Lazio per l’acquisizione dei relativi	
pareri e, successivamente, per addivenire all’espletamento della gara per	
l’affidamento dei lavori;	
- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza	
disciplinate dall’art. 23, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice	
dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. (di seguito anche solo “Codice”);	
- l’intervento è “di importanza essenziale” ai fini della ricostruzione, ai	
sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell’articolo 14 del D.L. 189/2016;	

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Ordinanza n. 56/2018, per gli immobili	
adibiti a caserme ricompresi nel Protocollo di intesa del 20 dicembre 2017,	
l'Agenzia del Demanio assume il ruolo di soggetto attuatore degli interventi	
ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. d), del Decreto Legge 189/2016;	
- le risorse necessarie per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento di	
ricostruzione, nonché per gli adempimenti derivanti dalla stessa, trovano	
copertura a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree	
terremotate di cui all'art. 4 del D.L. 189/2016, stanziato ai sensi dell'art. 11	
dell'O.C.S.R. 56/2018;	
- ai sensi dell'art. 34 del D. L. 189/2016, al fine di assicurare la massima	
trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei	
lavori, sono stati stabiliti i criteri di qualificazione dei professionisti abilitati	
mediante istituzione di un "elenco speciale" adottato dal Commissario	
Straordinario;	
- l'art. 32 del D.L. 189/2016 recante " <i>Controllo dell'ANAC sulle procedure</i>	
<i>del commissario straordinario</i> ", prevede che per gli interventi di cui all'art.	
14 del decreto medesimo, si applica l'art. 30 del D.L. n. 90/2014, convertito	
con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114 (comma 1);	
- con nota prot. n. 2021/8286 del 9 luglio 2021, l'ing. Gerardo Spina è stato	
nominato Responsabile Unico della procedura in oggetto;	
- l'importo a base di gara è stato quantificato dal Responsabile del	
Procedimento, in base al D.M. 17/06/2016, compreso il servizio opzionale,	
al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, ed è pari	
ad 353.814,06 € (euro trecentocinquantatremilaottocentoquattordici/06), di	
cui € 300,00 (trecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed	

€ 400,00 (quattrocento/00) quali costi della manodopera	
- l'appalto è stato aggiudicato mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
- i tempi di esecuzione sono stati individuati in 105 giorni complessivi, al netto della Direzione Lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed altre attività, salvo eventuali necessari adeguamenti successivi al progetto;	
- con Determina a contrarre n. 2021/XXX/DRM in data XX/0X/2021 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura finalizzati alla progettazione definitiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed alla direzione dei lavori con riserva di affidamento dell'incarico del direttore dei lavori, dell'intervento denominato "Ricostruzione del Comando Stazione dei Carabinieri di Amatrice (RI)" di importanza essenziale ai fini della ricostruzione ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell'articolo 14 del D.L. 189/2016;	
- il servizio opzionale potrà essere affidato al soggetto aggiudicatario, alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara, ed inoltre, le attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno in ogni caso consentite solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 4, ultimo periodo, dell'O.C.S.R. n. 56/2018;	
- il bando per l'affidamento del servizio in oggetto è stato trasmesso in data XX/XX/2021 alla G.U.U.E. e pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie speciale	

n. XX del XX/XX/2021, sul profilo del committente, sul sito del Ministero	
delle Infrastrutture, nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici	
con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per	
estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale ai	
sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle	
Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, adottato in attuazione dell'art.	
73, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;	
con nota acquisita al protocollo di questa Direzione al n. 11093 del	
15/09/2021, l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Lazio ha notificato i	
contenuti del parere preventivo di legittimità della presente procedura	
rilasciato dall'ANAC ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 8	
dell'O.C.S.R. n. 56/2018, al fine di assicurare l'applicazione delle previsioni	
contenute nel suddetto art. 32, comma 1, e nell'Accordo per l'esercizio dei	
compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della	
trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sima	
sottoscritto tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario del	
Governo e l'Amministratore delegato di Invitalia;	
- alla data di scadenza prevista per le ore xx.00 del xx/xx/2021, sono	
pervenute n. XX offerte telematiche;	
- ( <i>se del caso</i> ) in ragione del numero di offerte pervenute, la Stazione	
Appaltante si è avvalsa della facoltà di cui al combinato disposto dell'art. 1	
comma 3 della L. n. 55 del 14/06/2019 e art. 133, comma 8 del D.Lgs	
50/2016 e prevista nel par. 20 del disciplinare di gara, che consente di	
esaminare le offerte tecniche ed economiche prima della verifica	
dell'idoneità dei concorrenti, procedendo successivamente all'esame della	

	documentazione amministrativa del primo classificato e del restante 10%	
	dei concorrenti ammessi, procedendo secondo l'ordine degli stessi in	
	graduatoria;	
	- con nota prot. n. XXXX del xx/xx/2021 la Direzione Regionale Lazio	
	dell'Agenzia del Demanio ha nominato una Commissione di gara deputata	
	all'esame delle offerte pervenute, previa acquisizione del parere preventivo	
	di legittimità rilasciato dal Presidente ANAC;	
	- la Commissione giudicatrice ha riscontrato il contenuto delle offerte	
	economiche ed è risultato ammesso alla seconda fase di verifica della	
	documentazione amministrativa l'odierno Aggiudicatario;	
	- all'esito delle attività di gara, il RUP, giusto verbale prot. n. ____ del	
	xx/xx/2021, ha proposto alla Stazione Appaltante l'aggiudicazione del	
	servizio in oggetto all'operatore economico _____ (mandataria) in	
	raggruppamento temporaneo costituendo con _____ (mandanti), con	
	punteggio complessivo di _____, giusta ribasso del ____%	
	sull'importo a base di gara;	
	- con Determina n. ____ del xx/xx/2021 è stata disposta l'aggiudicazione	
	del servizio, con efficacia subordinata alle verifiche di legge, a favore di:	
	_____ P.IVA _____, per l'importo contrattuale di € _____,	
	comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € _____, al netto di IVA	
	ed oneri previdenziali;	
	- in data XX/XX/2021 è stata avviata la verifica inerente la sussistenza in	
	capo all'operatore economico aggiudicatario di cause di decadenza, di	
	sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n.	
	159 e ss.mm.ii. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84,	



	comma 4, del medesimo decreto;	
	- il RUP, ai sensi del disposto di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, ha provveduto alla verifica di congruità del costo della manodopera indicato in sede di offerta dal concorrente, giusta nota prot. n. _____ del xx/xx/2021;	
	- con nota prot. n. _____ del xx/xx/2021 il RUP, effettuate le verifiche di legge relative al possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara e richiesti ai fini della partecipazione alla stessa, considerato il riscontro documentale acquisito dalle PP.AA. attestante l'assenza di cause di esclusione di cui dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, ha riscontrato l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016;	
	- ( <i>se del caso</i> ) sono decorsi i termini di cui all'art. 92, comma 2 del Codice Antimafia, per cui si procederà alla stipula del contratto con diritto di recesso ai sensi del medesimo art. 92, comma 4 ove dovessero emergere – successivamente alla stipula del presente contratto – elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, considerato che la stazione appaltante dichiara di aver acquisito l'autocertificazione di cui all'art. 89 d.lgs. 159/2011, già resa in sede di presentazione dell'offerta;	
	- l'aggiudicatario risulta iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D. L. 189/2016, ai fini delle verifiche antimafia previste dall'art. 30 del decreto medesimo;	
	- gli operatori economici costituenti il Raggruppamento hanno dichiarato in sede di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato i limiti di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario	

	<p>Straordinario n. 33 de 11/07/2017 ai fini del conferimento dell'incarico;</p>	
	<p>- nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara, tale dichiarazione è stata nuovamente prodotta in data xx/xx/2021 – ed acquisita agli atti di questa S.A.- dagli operatori economici costituenti il Raggruppamento che hanno attestato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 commi 2, 3, e 4 dell'Ordinanza n. 33/2017;</p>	
	<p>- come previsto dalle NTC 2018 e dalla Circolare n. 7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 21.01.2019, l'esecuzione delle prove su terre e rocce devono essere effettuati a cura di Laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001;</p>	
	<p>- (<i>se del caso</i>) l'Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui all'art. 105, commi 2 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come rideterminati ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, fatto comunque salvo quanto prescritto dall'art. 31, comma 8, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016;</p>	
	<p>-con riferimento all'atto di aggiudicazione, l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Lazio ha trasmesso parere preventivo dell'ANAC ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 dell'O.C.S.R. n. 56/2018;</p>	
	<p>- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l'Appaltatore ha prodotto:</p>	
	<p>1. polizza fideiussoria n. _____ emessa dalla compagnia _____, a titolo di cauzione definitiva ex art. 103 del D.lgs. 50/2016, il cui importo garantito è di Euro _____;</p>	
	<p>2. con riferimento alla copertura dei rischi di natura professionale ex art.</p>	

	24 comma 4 del D.lgs. 50/2016, sono state prodotte le seguenti polizze:	
	- per la soc. _____: N. _____ con decorrenza dal _____, emessa dalla	
	compagnia _____ SpA avente durata fino al _____ di importo garantito pari	
	ad euro _____;	
	3. come previsto dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, sarà consegnata	
	alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio,	
	anche una polizza di assicurazione quale garanzia di responsabilità civile	
	per danni causati a terzi, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i	
	rischi di esecuzione connessi all'espletamento della campagna di indagini.	
	Le polizze anzidette sono tutte agli atti della procedura.	
	Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e	
	stipulano quanto segue:	
	<b>Art. 1 – Premesse e Documenti</b>	
	1. <i>(se del caso)</i> I componenti, nelle sopra citate qualità, precisano che ogni	
	impegno, attestazione e dichiarazione in genere manifestati nel presente atto	
	per l'appaltatore sono svolti e riferiti ad ogni effetto all'intero r.t.	
	aggiudicatario e, quindi, per tutti i soggetti che ne fanno parte,	
	complessivamente e singolarmente per ciascuno di essi, così come tutti gli	
	obblighi ed oneri nascenti dal presente contratto in capo all'appaltatore.	
	2. La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, così	
	come gli atti ivi richiamati, oltre ai documenti materialmente allegati, quale	
	la Scheda fornitore sottoscritta dai componenti il Raggruppamento (allegato	
	“B”)	
	3. Si intendono altresì parte integrante del contratto, benché non	
	materialmente allegati, i seguenti documenti di gara per l'affidamento del	

	servizio in epigrafe, depositati agli atti della Stazione Appaltante e in	
	particolare:	
	- il Disciplinare di gara;	
	- il Capitolato tecnico prestazionale ed i relativi allegati;	
	- il patto di integrità;	
	- l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.	
	4. Le parti e, in particolare, l'appaltatore, ad ogni effetto confermano che	
	tutti i documenti sopra citati sono ben noti alle stesse e, controfirmati	
	dall'appaltatore, si trovano depositati agli atti della stazione appaltante.	
	<b>Art. 2 - Oggetto dell'incarico</b>	
	1. L'Agenzia del Demanio affida all'Appaltatore, che accetta senza	
	riserva alcuna, l'incarico relativo ai servizi di ingegneria e architettura	
	finalizzati alla progettazione definitiva, al coordinamento della sicurezza in	
	fase di progettazione ed esecuzione ed alla direzione dei lavori con riserva	
	di affidamento dell'incarico del direttore dei lavori, dell'intervento	
	denominato "Ricostruzione del Comando Stazione dei Carabinieri di	
	Amatrice (RI)" di importanza essenziale ai fini della ricostruzione ai sensi e	
	per gli effetti del comma 3-bis.1 dell'articolo 14 del D.L. 189/2016. Nello	
	specifico, i servizi oggetto dell'appalto sono in seguenti:	
	A. FASE A - Indagini e prove di laboratorio preliminari alla	
	progettazione:	
	B. FASE B - Elaborazione del progetto definitivo da restituire in	
	modalità BIM compresa la relazione geologica ed il coordinamento per la	
	sicurezza in fase di progettazione.	
	C. FASE C - Direzione dei Lavori e coordinamento per la sicurezza in	

	fase di esecuzione (l'incarico specifico di Direttore dei Lavori è opzionale -	
	ai sensi ai sensi dell'art.111, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 4,	
	comma 4, primo periodo, O.C.S.R. 56/2018 – affidabile dalla Stazione	
	Appaltante senza una nuova procedura di gara);	
	D. FASE D – Prestazioni di tipo catastale.	
	2. L'Agenzia si riserva la facoltà di affidare, ad integrazione delle	
	prestazioni oggetto del presente contratto, <b>l'incarico opzionale</b> di Direttore	
	dei Lavori. <b>Conformemente a quanto previsto negli atti di gara, le</b>	
	<b>attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di</b>	
	<b>esecuzione saranno in ogni caso consentite solo dopo l'approvazione del</b>	
	<b>progetto da parte del Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 4,</b>	
	<b>comma 4, ultimo periodo, dell'O.C.S.R. n. 56/2018 e, con specifico</b>	
	<b>riferimento al servizio di carattere opzionale (i.e. incarico del direttore</b>	
	<b>dei lavori), l'attività potrà essere affidata dalla Stazione Appaltante</b>	
	<b>senza indire una nuova procedura di gara, avendo l'Aggiudicatario</b>	
	<b>dimostrato di possedere i requisiti, sulla base dell'offerta presentata in</b>	
	<b>sede di gara.</b>	
	3. Stante la particolarità dell'intervento, la progettazione dovrà prefigurare	
	le necessarie considerazioni urbanistiche, architettoniche ed impiantistiche	
	del sito e del manufatto con conseguente sviluppo degli orientamenti	
	progettuali.	
	4. La progettazione definitiva dell'intervento dovrà essere redatta:	
	- utilizzando il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi	
	dell'art. 6, comma 7 del D.L. 189/2016, approvato con O.C.S.R. n. 78	
	del 02/08/2019, salvo eventuali ulteriori aggiornamenti;	

	- tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 11/10/2017, relativi all'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici;	
	- secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nei relativi allegati in merito alla descrizione e tipologia del Bene, localizzazione, inquadramento catastale ed urbanistico, descrizione dello stato di fatto, linee guida di intervento ecc.	
	5. Il dettaglio delle singole prestazioni (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) è riportato nel Capitolato tecnico prestazionale.	
	6. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione delle suddette prestazioni, comprese le prestazioni e il servizio opzionale, alle condizioni di cui al presente Contratto ed agli atti da questo richiamati, conformemente a quanto previsto nell'art. 1.	
	7. In particolare l'Appaltatore si impegna all'esecuzione del servizio secondo le condizioni, le modalità e le specifiche prescritte nel Capitolato Tecnico Prestazionale, che dichiara di aver ricevuto, letto e pienamente compreso.	
	8. Come specificato nei documenti di gara, si pattuisce, inoltre, quanto segue:	
	- L'affidamento sarà immediatamente efficace in relazione alle attività di indagini e prove di laboratorio preliminari alla progettazione (Fase A), di progettazione definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di	

	progettazione (Fase B).	
-	Per le Fasi C e D, in ogni caso subordinate all'effettivo avvio dei lavori, si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, ultimo periodo, dell'O.C.S.R. n. 56/2018 e così come descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, l'incarico potrà essere affidato solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario.	
-	Inoltre, con specifico riferimento al servizio opzionale di Direttore dei Lavori, relativo alla Fase C e descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, l'incarico, fermo restando quanto sopra specificato, potrà essere affidato solo successivamente all'esercizio della facoltà di cui all'art. 16 del presente contratto.	
-	<b>Qualora non dovesse procedersi all'attivazione del servizio di tipo opzionale, nulla sarà dovuto all'aggiudicatario per tale specifica prestazione professionale. Ed inoltre, in via più generale, qualora non dovesse darsi corso all'esecuzione dei lavori, nulla sarà dovuto all'aggiudicatario per tutte le attività relative alle Fasi C e D dettagliate nel Capitolato tecnico prestazionale.</b>	
	<b>Art. 3 – Tempi di esecuzione, penali, sospensioni del servizio e riserve</b>	
	1.L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio <b>entro 75 (settantacinque) giorni, naturali e consecutivi</b> , esclusi i tempi per l'acquisizione di pareri adeguatamente documentati e comunicati alla Stazione Appaltante, e per la verifica/validazione, decorrenti dalla data di consegna del servizio, al netto della Direzione Lavori, Ufficio di Direzione Lavori, il Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione e le attività catastali, decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni da parte	

	del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), come di seguito ripartiti:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Progettazione Definitiva e CSP, indagini e rilievi preliminari alla progettazione (Fasi A, B): 75 giorni di cui 30 giorni per le indagini preliminari e 45 giorni per la progettazione definitiva, decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di inizio del servizio da parte del DEC;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti, dalla Conferenza permanente o Conferenza Regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016: 15 giorni decorrenti dal formale avvio a procedere da parte del DEC a seguito dell'avvenuta ricezione del parere;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale adeguamento del progetto definitivo in sede di verifica ai fini della validazione del progetto: 15 giorni decorrente dal formale avvio a procedere da parte del DEC a seguito della chiusura del rapporto di verifica;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direzione Lavori e CSE e adempimenti finali (Fase C): definita sulla base dei tempi determinati per l'appalto dei lavori;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestazioni di tipo catastale (Fase D): 30 giorni dall'ultimazione dei lavori.</li> </ul>	
	I termini sopra indicati sono da considerarsi al netto dei tempi necessari per il rilascio di pareri/nulla osta da parte degli enti preposti.	
	2. Come sopra indicato, i termini per l'espletamento delle prestazioni eventualmente affidate in fase di esecuzione dei lavori (attività di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e ulteriori attività, compreso l'incarico opzionale del direttore dei lavori) saranno definite sulla base dei tempi determinati per l'appalto dei lavori a seguito di	



	avvio del servizio da parte del DEC.	
	3. Entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il piano di lavoro comprensivo del cronogramma dettagliato dei servizi richiesti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico prestazionale.	
	4. In caso di richiesta di adeguamento del progetto definitivo, ai fini della validazione del progetto da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà presentare la documentazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del Capitolato tecnico prestazionale.	
	5. Le attività si intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del DEC o della figura preposta, della correttezza e completezza delle prestazioni richieste e con il contestuale rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.	
	6. In ordine alle penali si richiama integralmente l'art. 18 del capitolato tecnico-prestazionale. L'applicazione della penale lascia in ogni caso impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'aggiudicatario. L'ammontare delle penali e delle spese da rifondere all'Agenzia sarà prelevato dalla cauzione ovvero trattenuto dalla successiva rata in pagamento.	
	7. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal RUP conformemente a quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs. 50/2016, dalle ulteriori norme in materia e secondo l'art. 22 del capitolato tecnico-prestazionale.	
	9. Ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 50/2016, le disposizioni di cui all'articolo 205 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di	

	servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa	
	l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.	
	<b>Art. 4 – Corrispettivi e pagamenti</b>	
	1. Tenuto conto del ribasso offerto pari al ____ %, l'importo contrattuale è	
	pari a complessivi € _____ (_____/XX), oltre IVA ed oneri	
	previdenziali di cui € ____ (_____/XX) per oneri della sicurezza non soggetti	
	a ribasso ed € _____ (_____/00) per costo della manodopera.	
	2. I pagamenti verranno effettuati nei termini e secondo le modalità	
	disciplinate nell'art. nell'art. 15 del capitolato tecnico prestazionale. Resta	
	comunque inteso che gli importi spettanti, verranno corrisposti solo in	
	seguito all'effettiva erogazione delle relative risorse da parte dell'Ufficio	
	speciale della Ricostruzione.	
	3. L'importo rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato “a	
	corpo” per l'espletamento di tutte le attività previste per le prestazioni	
	oggetto dell'appalto.	
	4. I corrispettivi, così come sopra stabiliti, eventualmente adeguati alle	
	prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all'articolo 3, sono	
	corrisposti con le modalità di cui oltre, a seguito dell'accreditamento	
	all'Ente committente del finanziamento da parte del Ufficio Speciale	
	Ricostruzione delle Regione Lazio.	
	5. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il	
	corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi	
	concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni opera,	
	attività e fornitura che si renderà necessaria per l'esecuzione del servizio ed	
	il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso,	

	opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni	
	previste per l'esecuzione del servizio.	
	6. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche	
	tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del	
	03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica	
	mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovrà essere intestata	
	all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187	
	Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA	
	(ECEA6E), il numero di ODA che sarà tempestivamente comunicato dal	
	RUP preliminarmente all'emissione della fattura elettronica, il CIG:	
	8920793743 e CUP: G73I18000160001, nonché il numero di riferimento	
	del presente atto e la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17	
	ter del DPR 633/1972" 16 (Split Payment), ove previsto. Eventuali ulteriori	
	informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal	
	RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite	
	del SDI.	
	7. Quanto dovuto sarà liquidato previa verifica della regolarità contributiva	
	come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),	
	ove previsto, non oltre 30 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo	
	bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata "Scheda	
	Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010" compilata	
	dall'Appaltatore. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le	
	verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità	
	previste dal D.M. 40/2008 ed in ogni caso secondo le tempistiche derivanti	
	dalle previsioni dell'Ordinanza del Commissario n. 56/2018.	

<b>Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari</b>	
1.	Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10, l'Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale indicato nella scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010, qui allegata sotto la lettera "XX", nell'ambito delle quali sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi.
2.	L'aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3.	L'Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.
4.	L'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5.	L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.
6.	L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
7.	In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico

	bancario o postale sul conto concorrente indicato.	
	<b>Art. 6 - Risoluzione del contratto e recesso</b>	
	1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.	
	2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e dal protocollo Quadro di Legalità del 26/07/2017, l'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:	
	a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;	
	b) mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti;	
	c) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;	
	d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia;	
	e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all'art. 5 del presente Contratto;	
	f) violazione delle norme relative al subappalto;	
	g) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura e richiamato nel presente Contratto;	
	h) violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e in materia di riservatezza di cui agli artt. 13 e 14 del presente contratto ed alle altre disposizioni in materia;	

	i) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale;	
	j) omessa o non tempestiva comunicazione, anche in caso di stipula di subcontratto, all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese", ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p., previsto quale obbligo specifico contenuto nel Protocollo di legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.);	
	k) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.;	
	l) perdita dell'autorizzazione di cui all'art.59 del DPR 380/2001 in capo al soggetto deputato all'esecuzione delle prove e indagini sul suolo;	
	m) la conclusione in sede di verifica di cui all'art. 26 del Codice "negativa	

	assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata validazione da parte del	
	Responsabile del Procedimento, comporta la risoluzione del contratto con il	
	Professionista incaricato, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.	
	3. La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà	
	operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione	
	Appaltante darà per iscritto all’Affidatario, tramite raccomandata con avviso	
	di ricevimento o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata e, nei	
	casi di cui alle lettere j) e k) del presente articolo, previa intesa con	
	l’ANAC.	
	4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo	
	contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di	
	cui ai precedenti articoli.	
	5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente	
	dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 109 del D. Lgs.	
	50/2016 e all’art. 26 del Capitolato tecnico e prestazionale, [nonché ai sensi	
	e per gli effetti dell’art. 92 commi 3 e 4 del d. lgs. 159/2011, in	
	considerazione della circostanza di cui in premessa circa l’acquisizione	
	della documentazione antimafia.]	
	<b>Art. 7 - Codice Etico</b>	
	1. L’Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione,	
	gestione e controllo dell’Agenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul	
	sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo	
	Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al rischio	
	dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.	
	L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento	

	contrattuale e legittima l’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli	
	effetti di cui all’art. 1456 c.c.	
	2. L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali	
	sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione	
	dell’impegno di cui al comma 1.	
	<b>Art. 8 – Protocollo di legalità</b>	
	1. L’aggiudicatario assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri	
	subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le	
	clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017	
	tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario	
	Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia	
	S.p.A.), ove applicabile al contratto oggetto della presente procedura, i cui	
	contenuti sono qui di seguito riprodotti:	
	- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al	
	completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili	
	con il presente affidamento.	
	- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai	
	subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all’esecuzione del contratto	
	(art. 1 comma 3).	
	- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni	
	pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o	
	della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o	
	incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo	
	intervenute presso l’operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica	
	del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati	



	negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).	
	- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).	
	- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.	
	- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).	
	- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).	
	- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del	

	vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate	
	successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione	
	dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).	
	- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere	
	operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e	
	comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola	
	risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le	
	informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione	
	appaltante (art. 3 comma 2).	
	- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o	
	subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni	
	societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della	
	prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la	
	cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno	
	immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della	
	clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3	
	comma 2).	
	- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione	
	tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione	
	che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,	
	degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera	
	delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della	
	esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla	
	risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni	
	qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato	

	funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto	
	sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il	
	delitto previsto dall'art. 317 c.p. (art. 5 comma 1 lett. a).	
	- Impegno, ove ne ricorrano i presupposti, da parte del soggetto che espleta	
	la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi	
	della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni	
	qualvolta nei confronti del dell'imprenditore, suo avente causa o dei	
	componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni	
	specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del	
	contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a	
	giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli	
	318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-	
	quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis	
	c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).	
	- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia	
	Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di	
	prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o	
	affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra	
	forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti	
	dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o	
	dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella	
	dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).	
	- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto	
	degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché	
	di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).	

-	Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite	
	l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui	
	all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il	
	Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al	
	subcontraente di inserire analogo disciplina nei contratti da quest'ultimo	
	stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).	
-	Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti	
	una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi,	
	l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti	
	diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo	
	n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione	
	appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto	
	legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti	
	quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che	
	stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).	
-	Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i	
	lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto	
	legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva	
	2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,	
	concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei	
	lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del	
	regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa	
	attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come	
	disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo	
	previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei	

	lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva	
	registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve	
	essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti	
	nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della	
	manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).	
	- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi	
	alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la	
	qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).	
	- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue	
	attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche	
	al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di	
	nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie	
	professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma	
	2 lett. b).	
	- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue	
	attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni	
	relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui	
	al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite	
	presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità	
	all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).	
	- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi	
	previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi	
	dell'art. 8 del Protocollo medesimo.	
	<b>Art. 9 – Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto</b>	
	1. È vietato all'aggiudicatario cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, ai sensi	

	e per gli effetti dell'art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016, con le salvezze ivi	
	previste.	
	2. L'eventuale cessione stipulata in violazione del predetto divieto è nulla	
	ed è motivo di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c	
	3. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel	
	contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite	
	nell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e secondo le disposizioni dell'art. 29 del	
	capitolato tecnico-prestazionale.	
	4. L'aggiudicatario potrà ricorrere al subappalto secondo le modalità e i	
	limiti di cui all'art 105, come rideterminati ai sensi e per gli effetti dell'art.	
	49, comma 1, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con mod. dalla	
	L. 108/2021 e 31, comma 8 del Codice. Il subappalto resta regolato dall'art.	
	20 del capitolato tecnico-prestazionale	
	<b>Art. 10 - Obblighi dell'Appaltatore e responsabilità verso terzi</b>	
	1. L'Appaltatore s'impegna, oltre a quanto previsto nel presente Contratto,	
	ad osservare integralmente quanto prescritto nel Capitolato tecnico	
	prestazionale.	
	2. Trattandosi di ricostruzione post-sisma, si richiamano anche tutte le	
	norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii .,	
	nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, già	
	in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme,	
	l'Aggiudicatario, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il	
	possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione	
	dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle	
	iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione	

	all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34 del DL 189/2016.	
	3. L'Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.	
	4. L'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante i certificati di rinnovo delle polizze assicurative RC professionali qualora la prevista scadenza annuale dovesse intervenire in costanza di contratto.	
	5. L'appaltatore si obbliga ad inserire, nei casi di stipula di contratti di subappalto con i propri subcontraenti, le clausole risolutive espresse di cui all'art. 1456 cc, previste dal Protocollo di legalità di cui all'art. 8 del presente contratto.	
	<b>Art. 11 – Norme di rinvio</b>	
	1. Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e al codice civile e alla normativa richiamata nel presente contratto.	
	<b>Art. 12 – Controversie e foro competente</b>	
	1. Salve le norme inderogabili di legge in materia di giurisdizione, eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.	
	<b>Art. 13 - Trattamento dei dati personali</b>	
	1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e	

	s.m.i.(di seguito anche “Regolamento”), danno atto di essersi	
	reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa	
	europea.	
	2. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il	
	Regolamento nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la	
	protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del	
	presente rapporto convenzionale.	
	3. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in	
	relazione al presente atto saranno trattati, per le sole finalità indicate nel	
	medesimo, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi, ed in modo	
	strumentale all’espletamento dello stesso nonché per adempiere ad eventuali	
	obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizione del Garante	
	per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità	
	manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e	
	minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti	
	riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei	
	dati anche sensibili e giudiziari.	
	<b>Art. 14 Obblighi di riservatezza</b>	
	1. Conformemente a quanto previsto all’articolo 27 del capitolato tecnico	
	prestazionale, l’Aggiudicatario, a pena di risoluzione del presente contratto,	
	ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese	
	quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui	
	venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio o	
	comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di	
	non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da	



	quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.	
	2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione, del presente servizio.	
	3. L'Aggiudicatario è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE e ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.	
	<b>Art. 15 - Proprietà delle risultanze del servizio</b>	
	1. Conformemente a quanto previsto nell'art. 28 del capitolato prestazionale, i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, generati dall'Affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.	
	2. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore divulgare a terzi gli elaborati grafici prodotti, né tanto meno si potrà procedere alla pubblicazione anche parziale di detti elaborati.	
	3. Viene consentito l'utilizzo in forma aggregata e anonima dei dati inerenti la diagnosi energetica, per studi settoriali e processi di <i>benchmarking</i> , al fine di disseminazione scientifica e culturale, nonché per la diffusione delle "buone pratiche" implementate per lo svolgimento del servizio. I prodotti	

	prima descritti, depurati delle componenti metriche, economiche e di scala,	
	potranno essere utilizzati quali dati di sintesi finalizzati alla descrizione	
	delle metodologie innovative impiegate nello svolgimento del servizio.	
	<b>Art. 16. Prestazione opzionale</b>	
	1. Ai sensi dell'art. 111, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 4, comma	
	4, primo periodo, dell'O.C.S.R. n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., la	
	Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare al soggetto	
	aggiudicatario, alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara,	
	anche l'esecuzione dell'attività professionale di competenza del Direttore	
	dei Lavori, meglio dettagliata nell'art. 2 del Capitolato tecnico	
	prestazionale.	
	2. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara, nonché	
	delle risultanze della procedura di affidamento di cui in premessa, avendo il	
	Professionista offerto un ribasso unico del ____% sugli importi a base di	
	gara, il corrispettivo per la prestazione opzionale è pari ad € _____	
	3. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti	
	dall'eventuale affidamento della suddetta prestazione opzionale, il	
	Professionista si impegna a produrre alla S.A., a titolo di cauzione	
	definitiva, idonea garanzia fideiussoria.	
	4. L'Agenzia può esercitare l'opzione per la prestazione di cui ai punti	
	precedenti, fino alla data di consegna dei lavori. Fino alla scadenza del	
	predetto termine l'Aggiudicatario resta irrevocabilmente obbligato a quanto	
	statuito dagli atti di gara.	
	5. L'Agenzia ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento della	
	prestazione opzionale: nessun indennizzo, risarcimento o compenso di	

qualunque genere può dunque essere richiesto all'ente medesimo qualora questo non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo se il professionista accetti comunque di assumere l'incarico.

#### **Art. 17 - Domicilio delle parti**

1. Le parti convengono che tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto ed il rapporto che ne deriva si dovranno svolgere a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi

Per la Stazione Appaltante: [dre\\_lazio@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_lazio@pce.agenziademanio.it);

Per l'Appaltatore: \_\_\_\_\_;

2. Per il caso di mancato funzionamento degli strumenti telematici, le parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- la S.A. presso la sede della Direzione Regionale Lazio dell'Agenzia del Demanio, in Roma, Via Piacenza n. 3 (c.a.p. 00184);

- l'Appaltatore a \_\_\_\_\_.

3. Le parti si obbligano a comunicare tempestivamente le variazioni dei predetti recapiti.

#### **Art. 18 - Spese del contratto**

*[Nel caso di contratto stipulato sotto forma di scrittura privata in modalità elettronica.*

1. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

2. La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co. 2 del DPR 131/1986, con spese a carico dell'Appaltatore, comprensive dei costi relativi all'imposta di bollo che quest'ultimo dichiara di aver già corrisposto giusto modello F24 del XX/XX/2021. *[in*

	<i>alternativa: che quest'ultimo si impegna a corrispondere entro giorni 15</i>	
	dalla sottoscrizione dell'atto mediante F24 sul codice tributo 1552]	
	3.Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla	
	sottoscrizione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere	
	gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altro	
	importo concernente l'esecuzione dello stesso.	
	Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale ai sensi dell'art. 24	
	del D.Lgs.82/2005.	
	<b>p. l'Appaltatore, _____ (firmato digitalmente)</b>	
	<b>p. l'Agenzia del Demanio - _____ (firmato digitalmente)</b>	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'Appaltatore	
	dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del	
	presente Contratto, con particolare riferimento agli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,	
	10,11,12 e 15. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del	
	presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le	
	predette clausole negoziali.	
	<b>per l'Appaltatore]</b>	
	<i>[Nel caso di contratto stipulato in forma pubblica amministrativa.</i>	
	1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla	
	registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti,	
	secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa	
	concernente l'esecuzione dello stesso.	

	2. Il presente contratto, in quanto relativo a prestazioni soggette ad I.V.A., è	
	soggetto a registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 d.P.R. 131/1986.	
	Le parti dispensano me Ufficiale Rogante dal dare loro lettura degli allegati,	
	di cui dichiarano di aver piena conoscenza.	
	Richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, redatto mediante	
	strumenti informatici, e ad intelligibile voce ne ho data lettura alle parti	
	contraenti, le quali, da me interpellate prima di sottoscriverlo, lo hanno	
	dichiarato conforme alle loro volontà e lo sottoscrivono, insieme agli	
	allegati, in segno di accettazione e conferma, apponendo gli intervenuti	
	(della cui identità sono certo) per le medesime, firma digitale la cui validità	
	è verificata con apposito strumento elettronico a disposizione dell'ufficio, ai	
	sensi degli artt. 52bis e 47ter l. 89/1913 e degli artt. 24 d.lgs. 82/2005 e 14	
	d.P.C.M. 22/02/2013.	
	La firma elettronica del legale rappresentante dell'appaltatore significa	
	anche, previo apposito richiamo da me ufficiale rogante all'uopo effettuato,	
	specifica approvazione, ove occorra, delle disposizioni di cui agli artt. 3	
	(Tempi di esecuzione, penali e sospensioni del servizio e riserve), 4 (	
	Corrispettivi e pagamenti), 5 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 6	
	(Risoluzione del contratto e recesso), 7 (Codice Etico), 8 (Protocollo di	
	legalità), 9 (Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto), 10	
	(Obblighi dell'Appaltatore e responsabilità verso terzi), 11 (Norme di	
	rinvio), 12 (Controversie e foro competente), 18 (Spese del contratto).	
	Quindi, anche io ufficiale rogante firmo il presente atto con valida firma	
	digitale fornitami dall'amministrazione di appartenenza, ai sensi e per gli	
	effetti delle disposizioni sopra richiamate, con ciò certificando altresì	

conformità agli originali o alle copie conformi in atti dell'ufficio di appartenenza dei documenti allegati al presente contratto, ove occorra; procedo, quindi, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 62 d.P.C.M. 22/12/2013, ad apporre marcatura temporale. Il presente contratto consta di xx intere pagine a video e quanto fin qui della xx esima, oltre le menzioni delle sottoscrizioni finali e gli allegati

Letto, approvato e sottoscritto.

p. l'Appaltatore, in \_\_\_\_\_ (firmato digitalmente)

p. l'Agenzia del Demanio - \_\_\_\_\_ (firmato digitalmente)]

